



27873-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO  
VINCENZO SIANI  
ROSA ANNA SARACENO  
STEFANO APRILE  
DANIELE CAPPUCCIO

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 805/2021  
CC - 02/03/2021  
R.G.N. 30598/2020

N. 13

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 28/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;  
lette/contestate le conclusioni del PG

, MARILIA DI NARDO, CHE  
HA CHIESTO IL RIBETTO DEL RI CONSO, CON  
LA CONDANNA DEL RICORRENTE AL  
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 28 luglio 2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute ai sensi dell'art. 147 cod. pen., anche nella forma della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter Ord. pen., avanzata da (omissis) (omissis), detenuto nella Casa circondariale di (omissis), in espiazione di pena detentiva per condanna relativa ai reati di omicidio, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale, con fine pena attuale fissato al 18 aprile 2027.

Il Tribunale – premesso che il detenuto aveva chiesto l'applicazione del beneficio adducendo condizioni di salute tali da rendere indispensabile il contatto costante con presidi sanitari territoriali e comunque incompatibili con lo stato di detenzione, con la specificazione che il contatto con persone positive al Covid 19 avrebbe esposto le sue già compromesse condizioni a un grave peggioramento, tale da cagionare il concreto pericolo *quoad vitam* – ha negato a (omissis) l'accesso alla misura chiesta escludendo che fossero state dimostrate le gravi condizioni di salute legittimanti il suo riconoscimento.

2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con cui lamenta la violazione degli artt. 147 cod. pen., 27 e 32 Cost.

Contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, l'art. 147 cod. pen. sottende, secondo la difesa, la *ratio* di tutelare il diritto fondamentale alla salute, costituzionalmente protetto, sicché il sistema penitenziario non può non ispirare la sua attività al corretto equilibrio tra le esigenze di sicurezza, effettività e certezza dell'espiazione della pena, da un lato, e il suddetto diritto alla salute dello stesso condannato, dall'altro: e tale equilibrio contempla il legittimo differimento della pena quando il condannato sia affetto da infermità particolarmente gravi, come nel caso di specie.

Infatti, nella prospettazione del ricorrente, le certificazioni in atti dimostrano che soltanto una situazione di stabile collocazione del condannato in luogo esterno al carcere riuscirebbe a scongiurare il pericolo di vita: e, invece, il Tribunale di sorveglianza avrebbe ommesso di operare le verifiche e le valutazioni necessarie per stabilire la compatibilità tra la situazione patologica in cui versa (omissis) e il regime detentivo, regime che contrasterebbe nettamente con il basilare senso di umanità.

Al riguardo, aggiunge la difesa, l'assoluta incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute rileva ai soli fini del differimento obbligatorio della pena ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 cod. pen., mentre per il

differimento facoltativo è sufficiente l'accertamento delle condizioni di grave infermità fisica, condizioni in cui pacificamente si trova il detenuto.

È stato, inoltre, obliterato, ad avviso del ricorrente, l'impatto psicologico che si trova a subire il condannato in relazione alla probabilità elevata del verificarsi dell'evento morte, tale da influire sulla sua capacità di consapevole partecipazione al percorso rieducativo e di comprensione del trattamento intramurario; in tale direzione il provvedimento impugnato tacerebbe in merito alla portata aggiuntiva di sofferenza che il perdurare della detenzione comporta per il medesimo, così da determinare per lui un trattamento contrario al senso di umanità.

Infine, la mancanza di un domicilio idoneo sarebbe stata erroneamente rilevata nell'ordinanza impugnata, in quanto egli, se fosse posto in detenzione domiciliare, potrebbe essere ospitato dalla Casa canonica della Caritas diocesana di <sup>(omissis)</sup>, denominata (omissis), il cui direttore aveva dato la corrispondente disponibilità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso osservando che il giudice di merito, con motivazione immune da vizi, ha chiarito che le condizioni del condannato non evidenziano problematiche di natura patologica indicative di infermità gravi di grado tale da non poter essere fronteggiate in ambito carcerario, anche con l'ausilio degli interventi ex art. 11 Ord. pen., nemmeno essendo state confermate da elementi concreti le preoccupazioni del detenuto derivanti dall'ipotetico contagio virale passivo dovuto alla pandemia in atto.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada, di conseguenza, rigettata.

2. E' opportuno considerare che il Tribunale di sorveglianza ha, innanzi tutto, dato atto che <sup>(omissis)</sup> risulta affetto da epatite cronica HCV e da correlata bronchite cronica, malattie per le quali è costantemente assistito da infettivologi e pneumologi, le cui prescrizioni - via via adeguate all'evoluzione del quadro patologico - hanno consentito, al momento attuale, un buon grado di stabilizzazione della situazione clinica, con il conseguimento della negatività virale, seppure in presenza di una evoluzione cirrogena.

Risulta, poi, segnalato che le relazioni sanitarie (ultima quella del 22 luglio 2020) non hanno evidenziato problematiche di grave infermità non fronteggiabili nell'ambito interno all'istituto, anche con specifici interventi terapeutici

all'esterno ai sensi dell'art. 11 Ord. pen., e hanno concluso nel senso che, al momento, le condizioni cliniche di (omissis) sono compatibili con il regime detentivo.

Anche il tema del contagio virale paventato dal detenuto risulta analizzato nell'ordinanza in verifica, che sottolinea come si tratti, allo stato, di un rischio soltanto ipotetico, ossia non radicato su alcuna concreta situazione di fatto.

Non irrilevante è stata reputata, ad ogni fine, la stessa insussistenza di un domicilio idoneo all'eventuale collocazione esterna del condannato, dato che la struttura di accoglienza da lui indicata non ha dato il proprio consenso alla sua stabile accoglienza in regime di misura alternativa, ma si è detta disponibile soltanto all'ospitalità temporanea in occasione di permessi premio o in vista dell'esecuzione del lavoro esterno.

I fattori così richiamati, in corrispondenza dell'analisi dei necessari presupposti, hanno condotto, in modo conseguente, il Tribunale a ritenere non verificate le condizioni stabilite dall'art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., esigendo - il differimento della pena - l'accertamento della grave infermità fisica, già attualmente sussistente e non adeguatamente fronteggiabile in carcere, di guisa che la detenzione inframuraria risulti di per sé pericolo di apprezzabile aggravamento.

E' stato, in particolare, evidenziato il carattere soltanto astratto del pericolo che il detenuto contragga un'ulteriore malattia, a causa dell'infezione per Covid 19 o di altra natura, sussistendo peraltro nella Casa circondariale di (omissis), ove (omissis) è ristretto, un Centro clinico penitenziario equivalente a una vera e propria struttura ospedaliera e, per gli interventi esterni, insistendo nel territorio di (omissis) uno dei poli ospedalieri più apprezzati a livello nazionale: i giudici di sorveglianza, quindi, non hanno ommesso di considerare i timori espressi dal detenuto in ordine al concreto rischio di contrarre il virus determinante dell'attuale pandemia, ma li hanno ritenuti infondati, allo stato della situazione sanitaria, come in concreto valutata.

3. In riferimento alla specifica situazione lumeggiata dal giudice del merito, va riaffermato il principio di diritto secondo cui, anche in tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell'art. 147., primo comma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, vale a dire tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, e che poi si operi un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, così che nella relativa sintesi siano osservati anche i

principi costituzionali della conformità della pena al senso di umanità e della sua costante funzionalizzazione al fine rieducativo, nel rispetto del diritto alla salute del condannato, tenuto sempre conto che l'ultimo comma della suddetta norma stabilisce che il provvedimento di differimento non può essere adottato o, se è stato adottato, va revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

Pertanto, quando sia formulata l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato risultino o meno compatibili con la finalità rieducativa della pena stessa e, dunque, con la concreta prospettiva di reinserimento sociale ad essa consentanea.

Si può, quindi, addivenire all'accoglimento dell'istanza solo allorquando, effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione e tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta *quoad vitam*, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbe contraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che ne deriverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa della fattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura agli effetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli stati morbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132 - 01).

Il giudice - chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o anche, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute - deve, dunque, effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01), sempre operando la verifica inerente alla compatibilità o meno delle condizioni di salute rilevate con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato, comparativamente con la sua

pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01).

4. Nel quadro delineato, il Tribunale ha operato il riferito giudizio considerando, in modo logicamente corretto, determinante il rilievo che il, certo non irrilevante, quadro patologico che grava (*omissis*) si risolve in un complesso morboso comunque tale da poter essere trattato – in base alla richiamata valutazione di fatto, incensurabile in questa sede, che ha annesso motivata preminenza alle più recenti relazioni sanitarie – con terapie e controlli svolti all'interno della struttura carceraria, al fine di assicurarne la cura, anche riabilitativa, e il monitoraggio specialistico, anche avvalendosi dell'adozione dello strumento di cui all'art. 11 Ord. pen.

Il giudizio del Tribunale, espresso tenendo motivato conto pure delle concrete potenzialità della struttura sanitaria interna al luogo di detenzione e di quelle esterne immediatamente fruibili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cit., non contrastando con alcuno dei precetti invocati dal ricorrente, non può considerarsi incongruo o illogico, nemmeno nella prospettiva dell'eventuale concedibilità della misura alternativa surrogatoria della detenzione domiciliare a tempo prestabilito.

4.1. Muovendo dal concetto secondo cui l'insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del rinvio facoltativo od obbligatorio dell'esecuzione della pena preclude, di massima, l'applicabilità della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previsto dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., in quanto tale istituto è privo di un ambito applicativo autonomo, potendo – la relativa misura – essere riconosciuta, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., e pur tenendo conto della specificazione in base alla quale, se, in presenza di gravi infermità, il condannato presenti margini di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato stesso e quelle della difesa sociale, facciano ritenere necessario un residuo e più tenue controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento facoltativo della pena, la detenzione domiciliare per il termine di durata stabilito e prorogabile (v le indicazioni provenienti dai diversi angoli prospettici da cui si sono poste Sez. 1, n. 31845 del 15/03/2019, Salvo, non mass.; Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, Coku, Rv. 263971 - 01; Sez. 1, n. 4750 del 14/01/2011, Tinelli, Rv. 249794 - 01), non può non rilevarsi che il Tribunale ha, in modo adeguato e logico, scartato la concreta possibilità dell'applicazione dell'istituto surrogatorio di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., stante la persistente compatibilità delle condizioni fisiche del detenuto con il regime inframurario.

4.2. Tale compatibilità – occorre rimarcare – è stata valutata positivamente,

in concreto, con argomentazioni congrue e non illogiche, anche con riferimento al paventato rischio di contagio pandemico.

Questa essendo stata la, adeguatamente motivata, conclusione raggiunta dal Tribunale di sorveglianza, restano irrilevanti le deduzioni contestative svolte dal ricorrente circa la valutazione formulata nell'ordinanza impugnata - evidentemente *ad abundantiam* - in merito all'inidoneità del domicilio proposto, dal momento che la verifica della sussistenza di tale requisito risulta superflua, stante la carenza del riscontro delle gravi infermità del detenuto legittimanti la detenzione domiciliare umanitaria in via surrogatoria.

5. Deriva da tali considerazioni il rigetto dell'impugnazione, statuizione a cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 2 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani

Il Presidente

Adriano Iasillo

Adriano Iasillo

